

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Notificazione via pec

La decisione

Notificazioni via pec - Appello misura coercitiva - Avviso a pena di inammissibilità - Validità - Equipollenza tra pec e lettera raccomandata - (C.p.p. artt. 127, 148, co. 2-*bis*, 150, 151, co. 2, 152, 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285, 286, 299, co. 4-*bis*; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 art. 16, co. 4; D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 48).

Poiché, ai sensi dell'art. 152 c.p.p. le notificazioni richieste dalle parti private possono essere inviate a mezzo raccomandata, stante l'equiparazione tra la pec e la raccomandata così come sancita dall'art. 48, co. 2, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), il difensore dell'indagato può inviare notificazioni via pec all'avvocato della persona offesa, ai fini della notifica prevista dall'art. 299, co. 4-bis, c.p.p.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE II, 10 febbraio 2017 (c.c. 11 gennaio 2017) - DIOTALLEVI, *Presidente* - PACILLI, *Relatore* - ZOCCO, *P.G. (conf)* - Simeoli, *ricorrente*.

Nuovi orizzonti in tema di notificazione via pec

Interessante decisione della Corte Suprema che si inserisce tra quelle, recenti, che hanno aperto alla digitalizzazione del processo penale, in attesa che sul punto si pronunzino le Sezioni unite, alle quali la questione è stata rimessa¹. Ricostruiamo la vicenda.

Il processo penale telematico, all'attualità, è circoscritto agli strumenti offerti dalle nuove disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni, con la possibilità, sancita dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 art. 16, co. 4, 9 e 10, per le cancellerie dei Tribunali di notificare gli atti a mezzo posta elettronica certificata (*pec*), ad eccezione dei casi in cui debba eseguirsi una notificazione all'imputato che non abbia eletto domicilio presso il difensore².

L'utilizzo massivo della *pec*, però, da parte dei professionisti (obbligati *ex lege* a dotarsene), in una con la predisposizione delle caselle di *pec* da parte di tutti (o quasi) gli uffici giudiziari, ha sollevato la questione - di non poco conto - della possibilità che non solo gli uffici verso i difensori, ma anche quest'ultimi verso i primi, possano trasmettere i propri atti a mezzo 'PEC'.

¹ Cass., Sez. IV, ord. 27 ottobre 2016, F.G.G.

² Cass. Sez. un., 15 maggio 2008, n. 19602, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 743 ss., con nota di SCARCELLA, *Domicilio dichiarato o eletto e nullità della notifica presso il difensore di fiducia*.

La soluzione positiva avrebbe un impatto notevole, atteso che in tutti i casi in cui il codice di rito consente l'invio di atti tramite la posta raccomandata, il mezzo tradizionale potrebbe essere sostituito da quello elettronico (cfr. l'art. 96 sull'invio della nomina del difensore, l'art. 152 sulle notificazioni richieste dalle parti private, l'art. 154 sulle notificazioni alla persona offesa, l'art. 157, l'art. 162 sulla comunicazione del domicilio dichiarato o eletto, l'art. 169 sulle notificazioni dell'imputato all'estero, l'art. 583 sulla spedizione dell'atto di impugnazione); le conseguenze dirompenti di tale rivoluzione metodologica si potrebbero avvertire, massimamente nella spedizione degli atti di impugnazione.

C'è dell'altro, però. I difensori potrebbero teoricamente presentare qualsiasi memoria difensiva attraverso l'agevole invio di un *file* e senza intasare le cancellerie: la Corte Suprema, fin dal 2009, ha riconosciuto la possibilità di depositare memorie e richieste delle parti *ex art.* 121 c.p.p. anche con mezzo tecnico diverso dal deposito "fisico" in cancelleria³, e più recentemente le Sezioni unite⁴ hanno affermato la piena legittimità dell'invio a mezzo fax della dichiarazione del difensore di astensione dall'udienza⁵.

Il punto nodale, richiamato dalla sentenza in commento, è verificare suddetta possibilità stante l'equiparazione tra *pec* e raccomandata prevista dall'art. 48 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), in base al quale «la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del co. 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta».

Gli argomenti utilizzati dalla giurisprudenza per contestare tale equiparazione, e, in genere, l'utilizzo della *pec* ad opera delle parti private, possono così riassumersi: il suddetto art. 48 si applica solo alla pubblica amministrazione, e quindi alle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, non quando tra i poli delle comunicazioni vi sia un soggetto professionista esterno⁶; la disciplina prevista dall'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 consente di affermare che alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l'uso della *pec*, essendo tale strumento ammesso, a partire dal 15 dicembre 2014, solo per le notificazioni telematiche da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a

³ Cass., Sez. III, 21 febbraio 2008, in *Mass. Uff.*, n. 239968.

⁴ Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, in *Mass. Uff.*, n. 259926, resa a proposito dello sciopero del difensore.

⁵ In argomento, volendo, cfr. CAPUTO, *Osservazioni a Sez. II, 29 settembre 2011, n. 37037*, in *Cass. pen.*, 2012, 1803, sull'interpretazione "conservatrice" che la giurisprudenza aveva opposto, in prevalenza, alla possibilità di inoltrare *pec* agli uffici giudiziari.

⁶ Cass., cit. n. 51961 del 2016 non massimata.

persona diversa dall'imputato⁷; quanto alle impugnazioni, le disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p. stabiliscono che si tratta di atti a forma vincolata e, pertanto, le modalità di presentazione e ricezione delle stesse costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti⁸; per le memorie difensive l'art. 121 c.p.p. ne disciplina esclusivamente il deposito in cancelleria⁹.

La sentenza in commento si pone, invece, in netto contrasto con gli orientamenti ora ricordati poiché afferma, sia pure a proposito della notifica prevista dall'art. 299, co. 4, c.p.p., che dalla normativa *ex art.* 16 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 cit. l'unico divieto che può trarsi è quello che conduce alla inutilizzabilità della notifica a mezzo *pec* a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l'imputato (persona fisica); null'altro.

Di contro, a proposito delle notificazioni previste dall'art. 299, co. 4, c.p.p., suggerisce di risolvere il dubbio in senso affermativo proprio l'art. 152 c.p.p., secondo il quale «le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento» e il «contestato» art. 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, poiché «la notifica a mezzo *pec* è equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti». Tale equivalenza, come è di facile rilievo, trova la sua ragione nel fatto che la *pec* offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e all'avvenuta ricezione dell'atto, documentabile, in caso della *pec*, attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario e ricevuta di accettazione.

La considerazione del disposto di cui all'art. 48 sta giustamente orientando le opzioni ermeneutiche più recenti: investita della questione relativa al punto se un atto di impugnazione (nella fattispecie, una opposizione a decreto penale di condanna) potesse essere spedito dal difensore via *pec* all'ufficio giudiziario competente, la Corte Suprema con la pronuncia del 2016 prima citata¹⁰ ha investito le Sezioni unite della relativa questione, mettendo, sul tavolo delle argomentazioni a favore dell'utilizzo della *pec*, oltre a quelle evidenziate dalla sentenza in commento, anche altre caldegiate in alcune pronunzie delle stesse Sezioni unite.

Anzitutto, non può tacersi che vi è un'accelerazione - della quale sarebbe bene prendere atto - del processo di digitalizzazione della giustizia, basato anche

⁷ Cass., Sez. I, 28 gennaio 2015, in *Mass. Uff.*, n. 263189; Id., Sez. III, 11 febbraio 2014, *ivi*, n. 258443

⁸ Per tutte, v. Cass., Sez. I, 20 marzo 2015, in *Mass. Uff.*, n. 263321; Id., Sez. II, 03 dicembre 2015, L.A., non massimata.

⁹ Cass., Sez. III, 11 febbraio 2014, in *Mass. Uff.*, n. 258443; Id., Sez. VI, 30 gennaio 2013, *ivi*, n. 256894.

¹⁰ Cass. pen. cit. n. 51961 del 2016 non massimata.

sull'utilizzo della posta elettronica certificata, chiaramente visibile nella recente stipula del Protocollo d'intesa del 26 novembre 2008 tra il Ministro della Giustizia e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione..

In materia è, inoltre, auspicabile, per dirla con le parole della Corte Suprema, un'interpretazione adeguatrice «rispondente alla evoluzione del sistema delle comunicazioni e notifiche (cfr. art. 148 c.p.p., co. 2-*bis*, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 febbraio 2010, n. 24) nonché alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo»¹¹. Infine, le novità telematiche non possono essere espressamente indicate di volta in volta, per la loro natura provvisoria¹².

Le Sezioni unite si pronunzieranno a breve, se è lecito attendersi un intervento definitivamente favorevole all'utilizzo della *pec*, non fosse altro che per un naturale e fisiologico sviluppo delle posizioni già assunte nelle ultime decisioni appena citate.

GIUSEPPE CAPUTO

¹¹ Cass., Sez. un., 27 03 2014, in *Mass. Uff.*, n. 259926.

¹² Cass., Sez. un., 26 giugno 2015, Nedzvetskyi, in *Mass. Uff.*, n. 264864.